

# **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL' ART. 9, COMMA 4, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2019, N. 11**

## **ART. 1 FINALITA'**

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'art. 9 comma 4 lettera a) della Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al citato Regolamento è costituito un fondo ai sensi del successivo articolo 3.
3. Possono essere ammessi alla partecipazione agli incentivi previsti dal presente Regolamento unicamente i soggetti individuati dall'art. 2.

## **ART. 2 AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO**

1. Rientrano nell'oggetto del presente Regolamento:
  - a. I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) di cui all'art. 19 del D.lgs. 152/2006;
  - b. I procedimenti autorizzatori unici di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006;
  - c. I procedimenti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 152/2006;
  - d. Le valutazioni preliminari di cui all'art. 6 comma 9 del D.Lgs.152/2006;
  - e. I procedimenti di verifica di ottemperanza di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/2006;
  - f. I procedimenti di VIA di competenza regionale ai quali la Provincia contribuisce.
2. Il presente regolamento si applica al personale provinciale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, con l'esclusione del personale dirigenziale.
3. I soggetti ammessi alla disciplina del presente regolamento sono:
  - a. il Responsabile del Procedimento;
  - b. gli Istruttori tecnici dell'Area Valutazioni e Autorizzazioni ambientali che svolgono l'istruttoria tecnica del procedimento;
  - c. gli Istruttori amministrativi dell'Area Valutazioni e Autorizzazioni ambientali che concorrono all'istruttoria del procedimento;
  - d. il personale delle Aree del IV Settore che partecipa all'istruttoria tecnica.

## **ART. 3 COSTITUZIONE DEL FONDO ONERI ISTRUTTORI EX. ART. 9, COMMA 4, LETTERA A) L.R. N. 11/2019.**

1. Il fondo è costituito sulla base dei proventi derivanti dagli oneri istruttori versati dai proponenti, ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2 della Legge Regionale n.11/2019, per i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 e dei procedimenti di VIA di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006.
2. Il fondo, ai sensi del C.C.I. parte economica 2021, è definito nella misura del 50% dei proventi di cui all'art. 9, comma 4, lettera a) della legge regionale 11/2019;
3. I procedimenti interessati sono quelli concernenti le istanze pervenute nell'anno solare di riferimento.

#### **ART. 4 QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO**

1. La quantificazione del fondo è stabilita nella percentuale del 50% (disposta con Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 61 del 9/06/2021) dei quattro quinti (4/5) dei proventi costituiti dalle spese istruttorie destinate alla Provincia di Ancona ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera a) della legge regionale 11/2019, introitate nell'anno solare di riferimento.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2 comma 1, i soggetti ammessi alla disciplina del presente Regolamento percepiranno, per ogni procedimento, l'incentivo secondo le modalità di seguito indicate:
  - a) dall'ammontare individuato ai sensi del comma 1 verrà decurtata una quota pari al 3% destinata all'Area SIT, in relazione all'inquadramento vincolistico dell'intervento, e quote pari al 10% per ciascuna Area eventualmente coinvolta nell'istruttoria tecnica.
  - b) Il restante ammontare verrà distribuito tra i dipendenti dell'Area Valutazioni e Autorizzazioni ambientali secondo la percentuale prevista nella sotto riportata tabella:

CATEGORIA INCENTIVO	RUOLO	PERCENTUALE DI RICONOSCIMENTO PER OGNI SINGOLO PROCEDIMENTO
1	Responsabile del Procedimento	34%
2	Istruttore Tecnico	43%
3	Istruttore Amministrativo	23%

Nei casi di istruttoria congiunta, le quote di cui alle categorie 2 e 3 saranno ripartite in parti uguali.

3. Qualora un soggetto abbia svolto più Ruoli nell'ambito di una o più procedure, allo stesso verrà assegnato l'incentivo corrispondente agli effettivi Ruoli svolti.
4. L'incentivo relativo al personale delle Aree del IV Settore, diverse dall'Area Valutazioni e Autorizzazioni ambientali, eventualmente chiamate alla partecipazione all'istruttoria tecnica, verrà ripartito tra i dipendenti dell'Area interessata secondo le indicazioni del rispettivo Responsabile d'Area.

#### **ART. 6 VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI**

1. Il Dirigente verifica la corretta ripartizione degli incentivi, conformemente a quanto disposto nel Regolamento di organizzazione dell'Ente, in relazione alle specifiche funzioni svolte.
2. A tal fine verrà redatta da parte del Responsabile dell'Area Valutazioni e Autorizzazioni ambientali una apposita scheda riepilogativa dei singoli procedimenti, con indicazione dei dipendenti che vi hanno preso parte.
3. La partecipazione di dipendenti appartenenti ad Aree diverse dall'Area Valutazioni e Autorizzazioni ambientali dovrà essere formalizzata con contributo scritto, al fine di rendere agevole la puntuale redazione della succitata scheda.
4. Il Dirigente approva con Determinazione la scheda di riparto predisposta dal Responsabile d'Area Valutazioni e Autorizzazioni ambientali, previa verifica del buon esito della specifica attività effettivamente svolta dal dipendente; una volta assunta la Determinazione Dirigenziale sarà inviata dal Responsabile di Area Valutazioni e Autorizzazioni ambientali, all'U.O. Trattamento economico.

## **ART. 7 IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL FONDO**

1. Al termine di ciascun anno solare e comunque entro il 31/1 dell'anno successivo, il Responsabile dell'Area Valutazioni e Autorizzazioni ambientali redige la scheda riepilogativa di tutti i procedimenti relativi all'anno appena concluso.
2. L'erogazione del compenso è effettuata entro i successivi 60 giorni, previo invio della Determinazione dirigenziale con allegata scheda di riparto al Settore I - Area Risorse umane e Organizzazione - per i controlli e riscontri contabili, amministrativi e fiscali di competenza e per l'emissione dell'ordinativo di pagamento.

Le risorse che alimentano il Fondo confluiscono sullo specifico capitolo di entrata e sono inserite nell'apposito fondo per le risorse decentrate ai sensi del CCNL comparto funzioni locali triennio 2019/2021 e successive modifiche.

3. La scheda di liquidazione dei compensi incentivanti contiene:
  - a. l'elenco dei dipendenti di cui all'art. 4, che hanno maturato il diritto al compenso;
  - b. le quote di ripartizione del fondo al netto degli importi relativi agli oneri previdenziali, fiscali (IRAP), distinti per ciascun avente diritto;
  - c. la dichiarazione che le attività sono state svolte conformemente alle specifiche funzioni esercitate e non in regime di lavoro straordinario.
4. La struttura competente in materia di personale, sulla base della liquidazione di cui al comma 2, provvede all'impegno degli importi, da erogare ai dipendenti, sui capitoli di spesa, correlati al Fondo per incentivi provenienti dai quattro quinti (4/5) dei proventi degli oneri istruttori così come enunciati dall'art. 9 commi 1 e 2, in sede di pagamento degli stipendi.

## **ART. 8 FISCALITÀ, INTEGRAZIONE DEL FONDO CON ALTRI ISTITUTI CONTRATTUALI, UTILIZZAZIONE DELLE ECONOMIE**

1. I compensi di cui al presente Regolamento sono soggetti a ritenute fiscali con riferimento alle aliquote vigenti nel periodo di imposta di effettivo pagamento.
2. La partecipazione dei dipendenti alla ripartizione del fondo di cui al presente Regolamento riduce la partecipazione ad altri istituti contrattuali ai sensi degli artt. 23 e dell'art. 43 del CCI per il personale non dirigente parte normativa 2019/2021 sottoscritto il 23/08/2019;
3. Qualora parte delle somme di cui trattasi non risultino liquidabili a favore del personale individuato dal presente Regolamento, la quota relativa costituisce economia nell'ambito del fondo incentivi V.I.A. ed incrementa il restante 50% dei 4/5 delle risorse finanziarie del fondo da destinare alle altre finalità previste dall'art. 9 c. 4 lett. a della L.R. maggio 2019, n. 11.

## **ART. 9 – LIMITE ANNUO INCENTIVI CORRISPOSTI**

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

## **ART. 10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Gli introiti concernenti periodi precedenti purché inseriti nel fondo risorse decentrate del personale non dirigente del relativo esercizio verranno liquidati ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

## **ART. 11 RINVIO DINAMICO**

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute vincolanti previsioni normative statali, regionali e provinciali.

**ART. 12 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio e si applica dal primo gennaio dell'anno della sua adozione.